

Tribunale di Catania, 27 febbraio 2023. Est. De Bernardin.

Liquidazione giudiziale - Procedimento - Partecipazione del debitore all'udienza

Il Giudice, vista l'istanza con cui il difensore della società ricorrente ha chiesto la celebrazione dell'udienza ex art. 41 co. 1 CCI tramite collegamento audiovisivo o trattazione scritta ex artt. 127-bis e ter c.p.c.;

ritenuto che la determinazione delle modalità di celebrazione di udienza sia - pur nel vigore della novella legislativa del d.lgs. 149/2022 - parte integrante del potere/dovere del giudice di direzione dell'udienza alla luce delle peculiarità di ciascun procedimento o adempimento;

rilevato che nell'ambito del procedimento volto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale:

a) non vi è obbligo di difesa tecnica in capo al debitore (art. 40 co. 5 CCII) e ciò per una precisa scelta del legislatore che - come si legge nella relazione illustrativa al d.lgs. 14/ 2019 - ha voluto: da un lato, evitare che la difesa tecnica potesse aggravare la situazione di insolvenza; dall'altro, evitare che potesse essere pregiudicata la necessaria speditezza del procedimento;

b) coerentemente con quanto precede, il debitore non solo non è obbligato al deposito di atti e documenti con modalità telematiche (art. 360 CCII), ma comunque - anche volendo - non lo potrebbe fare, stante l'attuale disciplina sul processo civile telematico;

c) in linea con la giurisprudenza dell'ufficio già nel vigore della legge fallimentare, il termine di sette giorni per il deposito di memorie e documenti assegnato al debitore (art. 41 co. 4 CCII) non può considerarsi perentorio e ciò tanto per l'omessa previsione di una siffatta sanzione processuale, tanto per la natura officiosa dell'accertamento dello stato di insolvenza;

ritenuto - quindi - che l'udienza celebrata in presenza presso i locali del tribunale è il momento ultimo in cui il debitore non costituito può non solo comparire, ma anche - e soprattutto - esporre e documentare la propria posizione rispetto all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;

ritenuto che tanto l'udienza telematica, quanto l'udienza cartolare precluderebbero al debitore non costituito di mettere a disposizione del tribunale l'indicato apporto documentale che costituisce indispensabile estrinsecazione del diritto di difesa;

ritenuto che, nella specie e allo stato, il debitore non è costituito;

ritenuto, quindi, che l'istanza non può essere accolta.